

N. R.G. 193/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice
dott. Bartolotti	Francesco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO MONTEMERLO S.r.l., con sede legale in Minerbe (VR), Via Carampelle n. 2, p.iva / c.f. 04181380231

visto il ricorso *ex* art. 268, comma 2, C.C.I. presentato da Pellegrini Foraggi S.r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di Società Agricola Allevamento Montemerlo S.r.l.;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I. e che la società resistente si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex* art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

vista la documentazione allegata dalla ricorrente, la quale vanta un credito di € 107.169,58 oltre accessori portato da decreto ingiuntivo;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal mancato pagamento dell'ingente credito vantato dall'istante; (ii)



dall'esito solo parzialmente fruttuoso dei tentativi dallo stesso compiuti per ottenerne il soddisfacimento in via coattiva; (iii) dalla presenza di iscrizioni a ruolo per quasi 170 mila euro;

- la società Montemerlo esercita attività agricola (coltivazione del fondo e allevamento animali), come risulta dalla visura camerale, ed ha debiti per importo superiore alla soglia fissata dall'art. 268, comma 2, CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 268 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di SOCIETÀ AGRICOLA ALLEVAMENTO MONTEMERLO S.r.l., con sede legale in Minerbe (VR), Via Carampelle n. 2, p.iva / c.f. 04181380231;
- 2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. l'avv. Claudia Ferrarese Girardi;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 59 C.C.I.);
- 5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
- 7) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la

pagina 2 di 4



presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
- 8) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione.
- 10) MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore

Verona, 20 ottobre 2023

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio

Depositato in cancelleria e pubblicato oggi 24/10/2023
iscritto al n. 52/2023 Liquidazione Controllata CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Luca Armenio)

